

PROTOCOLLO TECNICO

per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni

(art.7, comma 6, della L.R. 9 dicembre 2013, n. 20 - “Misure urgenti per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto – RCA”)

PREMESSA

La L.R. n. 20/2013, allo scopo di prevenire la pratica illegale, più volte verificata in ambito regionale, dell’abbandono incontrollato di rifiuti contenenti amianto ed incentivarne il corretto smaltimento nel rispetto della normativa vigente di settore e in materia di sicurezza, tutela della salute, salvaguardia dell’ambiente e della pubblica e privata incolumità, stabilisce, tra l’altro, che :

- *i Comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono all’attivazione di siti di stoccaggio, debitamente autorizzati, dei rifiuti contenenti amianto da depositare in ambienti chiusi e protetti;*
- *la Giunta Regionale emani un disciplinare tecnico che stabilisca le modalità per la raccolta, la messa in sicurezza, la prevenzione dell’abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti contenenti amianto da inserire nei regolamenti comunali, nonché i criteri di precedenza per l’assegnazione di contributi e il protocollo tecnico per la rimozione e manipolazione dei prodotti in cemento amianto di modeste dimensioni;*
- *i cittadini che intendono provvedere in proprio alla rimozione, per quantitativi non superiori ad una tonnellata, comunicano all’ufficio comunale competente tutte le informazioni richieste almeno dieci giorni prima delle data fissata per le operazioni di rimozione.*

In ottemperanza di quanto stabilito dalla richiamata L.R. 20/2013, il TAVOLO TECNICO, costituito con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema, n. 610 del 23/04/2014, ha redatto il presente **protocollo operativo** finalizzato ad una regolamentazione semplificata delle procedure tecniche ed amministrative inerenti le operazioni di rimozione e raccolta di determinate tipologie e limitati quantitativi di MCA, con modalità tali da non costituire fonte di pericolo né per il soggetto che procede alla rimozione né per le persone e l’ambiente circostante. Come è noto la pericolosità dell’amianto risiede nella liberazione di fibre cancerogene per inalazione. Le precauzioni da richiedere, pertanto, devono essere mirate da una parte, alla limitazione della loro produzione per la salvaguardia degli ambienti di vita circostanti e, dall’altra, alla salvaguardia delle persone che intendono effettuare le operazioni di rimozione, di cui al presente disciplinare, mediante l’utilizzo di specifici mezzi di protezione individuale.

Detti interventi, semprechè attuati nel puntuale rispetto del protocollo in parola e con l’adozione delle semplici precauzioni operative ivi descritte, si ritengono operazioni di bonifica comportanti un livello di rischio reale contenuto.

REQUISITI PRELIMINARI PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO TECNICO

Condizione necessaria per l’applicazione del presente disciplinare è l’accertamento preventivo, da parte del proprietario dei manufatti in cemento amianto, di seguito indicati, di cui intende disfarsi, dell’effettiva attivazione ed operatività del/i sito/i di stoccaggio individuato/i dal Comune di appartenenza, singolarmente o in forma associata con altri Comuni, così come stabilito dall’art. 7 della richiamata L.R. 20/2013. In caso contrario, la rimozione e il conseguente smaltimento dei MCA dovrà avvenire solo ad opera di imprese specializzate, previa stesura del Piano di Lavoro, secondo procedure di sicurezza finalizzate alla protezione dei lavoratori dell’impresa stessa e dell’ambiente, così come stabilito dall’art. 256 del D.Lgs 81/2008, dal Piano Regionale Amianto (PRA) e dagli specifici regolamenti in materia.

Condizioni specifiche ai fini dell'applicabilità del protocollo :

- i **soggetti** che possono usufruire di tale procedura semplificata, sono unicamente i proprietari di unità abitative nel cui ambito sono presenti limitate quantità di manufatti in cemento amianto, che intendono procedere **personalmente e per una sola volta** alla rimozione degli stessi materiali **senza il coinvolgimento di nessun altra persona**;

- i MCA devono essere **situati all'esterno** o nelle pertinenze delle unità abitative, dovendosi tassativamente escludere interventi di rimozione di MCA in ambienti chiusi;

- la **tipologia dei MCA in matrice compatta** che i soggetti, come sopra definiti, possono rimuovere, è quella di seguito indicata :

1. Lastre in cemento amianto piane o ondulate (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);
2. Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, tubazioni, vasche, ecc.);
3. mattonelle in vinil amianto non in opera;

Limitazioni operative e quantitativi massimi che è possibile rimuovere ai fini dell'applicabilità del protocollo

Ai fini antinfortunistici e a garanzia della salubrità ambientale e di un contenimento dei rischi associati alle operazioni di rimozione di limitate quantità di MCA di che trattasi, si ritiene opportuno ribadire che i cittadini proprietari di unità abitative che intendono avvalersi del presente protocollo dovranno garantire il puntuale rispetto di quanto contenuto nelle procedure operative di seguito riportate :

- Lastre piane o ondulate – quantitativo massimo di circa 30 mq se manufatti in opera oppure 60 mq se manufatti non in opera accatastati; il peso complessivo massimo di detti manufatti non dovrà superare in ogni caso i 1000,00 Kg (tenuto conto di quanto riportato in letteratura relativamente a tali materiali : peso per unità di superficie variabile tra circa 15 ÷ 20 Kg/mq);
- Canne fumarie, tubazioni – massimo 6,00 metri complessivi;
- Vasche, piccole cisterne – n. 2 di dimensioni massime di 500 litri cadauna;
- Mattonelle in vinil-amianto non in opera – max 15 mq;

Sono tassativamente escluse le operazioni di rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice friabile e quelle riguardanti MCA in matrice compatta danneggiati ovvero con parti mancanti e bordi rovinati.

E' esclusa la rimozione di MCA che richiede interventi di rimozione di porzioni di muratura o altro materiale.

Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota e solo ad **altezza non superiore a 3,00 metri dal suolo**, devono essere eseguiti dal basso mediante utilizzo di idonee attrezzature quali scale o trabattelli; quest'ultimi con piano di calpestio ad altezza non superiore a 2,00 metri dal suolo.

E' escluso, inoltre, ogni genere di attrezzatura che possa produrre, anche accidentalmente, rotture o polverizzazione dei MCA che si intende rimuovere.

E' necessario che le operazioni di rimozione e accatastamento dei MCA non avvenga in condizioni climatiche avverse (pioggia, vento, neve, ghiaccio). Il verificarsi di condizioni meteorologiche non favorevoli all'esecuzione delle operazioni, pertanto, comporterà il differimento dell'intervento a nuova data da concordarsi con il Comune di riferimento.

In caso contrario a tutto quanto sopra specificato non è consentito procedere alla rimozione dei MCA con le modalità stabilite dal presente protocollo tecnico, significando che gli interventi dovranno essere realizzati mediante affidamento a ditte specializzate così come prescritto dalla normativa vigente (L. 257/92, D.M.Sanità 9/9/94, PRA, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Materiali, attrezzature e dispositivi di protezione di cui dotarsi :

- per le operazioni di rimozione in parola, i **soggetti** come sopra individuati devono indossare specifici indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI-dispositivi di protezione individuale). I DPI sono da considerarsi monouso, devono essere dismessi al termine delle operazioni o ad ogni eventuale pausa lavorativa e, quindi, smaltiti insieme ai RCA. Fatta salva diversa regolamentazione stabilita dall'Ente comunale, i DPI e i materiali di imballaggio ed etichettatura saranno forniti dal Comune di riferimento ovvero dalla ditta affidataria del servizio di trasporto dei rifiuti contenenti amianto (RCA) la quale, al termine delle operazioni di rimozione e accatastamento eseguite dal proprietario, opererà il prelievo ed il trasferimento dei RCA al sito di stoccaggio, come individuato ai sensi del richiamato art. 7 della L.R. 20/2013;
- i DPI devono comprendere :
 - o Facciale filtrante (mascherina) con grado di protezione FFP3;
 - o Tuta da lavoro monouso in tessuto-non tessuto (Tyvek) con cappuccio, dotata di elastici alle estremità delle braccia e delle gambe.
 - o Soprascarpe monouso in tessuto-non tessuto (Tyvek);
 - o Guanti in neoprene;
- i materiali e le attrezzature devono comprendere :
 - o Nastro segnaletico bicolore (bianco/rosso), se è necessaria una delimitazione della zona di intervento;
 - o Pompa a bassa pressione (spruzzatore da giardinaggio);
 - o Soluzione incapsulante colorata conforme al D.M. 20 agosto 1999, cat. D;
 - o Nastro adesivo largo da imballaggio;
 - o Teli di polietilene da tagliare secondo la necessità, spessore 0,15-0,20 mm;
 - o Sacchi/buste in polietilene per la raccolta dei materiali rimossi, spessore 0,25 mm;
 - o Etichette adesive indicanti la presenza di manufatti in amianto;
 - o Bancale di legno (pallet) per la raccolta delle lastre;
 - o Attrezzi comuni da lavoro : tronchesi, pinze, cacciaviti.

Istruzioni operative per le operazioni di rimozione e raccolta dei MCA :

1. Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore.
2. In relazione alla distanza dai MCA da rimuovere, quando questa risulti inferiore a 10 metri, è obbligatorio avvertire il vicinato di tenere chiuse le finestre per il tempo necessario alle operazioni di rimozione ed accatastamento. In tali situazioni, anche al fine di scongiurare eventuali allarmismi da parte del vicinato, il proprietario dei MCA dovrà informare preventivamente il vicinato del previsto intervento di rimozione, anche tramite affissione presso la propria unità immobiliare, della copia della comunicazione effettuata al Comune di appartenenza ai sensi della L.R. n. 20/2013, art. 7, comma 4;
3. Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina.
4. Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli.
5. Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, eventuali frammenti di materiali contenenti amianto caduti a terra.
6. L'area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di politene.

7. Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
 8. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere e attendere che asciughi.
 9. Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi metallici (evitando utensili ad alta velocità). Calare le lastre a terra una ad una.
 10. Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull'altra faccia.
 11. Proseguire impilando il materiale trattato.
 12. Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo.
 13. Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti, che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua.
 14. Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma.
 15. Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro.
 16. La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali.
- NB: ai fini antinfortunistici la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpestio a norma (es. trabattello); la copertura si deve trovare ad un'altezza non superiore a 3 metri dal suolo.

In sintesi :

- **Le lastre smontate, incapsulate su entrambe le superfici, devono essere accatastate e pallettizzate in modo da consentire un'agevole movimentazione ai fini del prelievo per il trasporto.**
- **I materiali in cemento-amianto rimossi devono essere chiusi in imballaggi non deteriorabili o rivestiti con teli di plastica sigillati ed etichettati.**
- **deve essere assicurata una particolare cura al fine di evitare lo sfondamento degli imballaggi.**

Analogamente a quanto sopra indicato nel caso di lastre in cemento amianto, le operazioni di rimozione delle altre tipologie di MCA, di cui al presente protocollo, dovranno seguire gli stessi criteri cautelativi e le medesime procedure di incapsulamento, impacchettamento, sigillatura, pulizia ed accantonamento dei rifiuti prodotti.

La **dichiarazione** da inoltrare al Comune in triplice copia, con specifica di tutti i dati anagrafici del proprietario dei MCA, della tipologia del materiale, del luogo di intervento, ecc., di cui alla PARTE A dell'Allegato 1 al presente disciplinare, dovrà essere corredata da documentazione fotografica dei MCA oggetto della prevista rimozione. La **dichiarazione** andrà vidimata per accettazione dall'Ente locale che, contestualmente, provvederà a :

- 1) prenotare l'intervento di trasporto dei RCA, dal luogo di produzione al sito di stoccaggio;
- 2) trascrivere i dati della prenotazione nell'apposito riquadro riportato nella dichiarazione (Allegato 1 – Parte B);
- 3) rilasciare al proprietario dei MCA duplice copia della dichiarazione aggiornata con la prenotazione.

All'atto del ritiro dei rifiuti, la ditta incaricata del trasporto al sito di stoccaggio :

- 1) controfirmerà la duplice copia della prenotazione annotata sulla dichiarazione, vidimata dal Comune e rilasciata al proprietario, attestando il prelievo dei rifiuti per il trasporto al sito di stoccaggio;
- 2) consegnerà al proprietario dei RCA rimossi, una copia della dichiarazione aggiornata con l'attestazione del ritiro;
- 3) conserverà l'altra copia per i successivi adempimenti di competenza presso il sito di stoccaggio.

Si evidenzia, comunque, fatta salva diversa regolamentazione, che tutto quanto previsto dal presente protocollo tecnico, disciplinante la rimozione di piccole quantità di M.C.A. effettuata direttamente dal privato cittadino proprietario del manufatto, non esula dall'assolvimento di tutti gli obblighi di legge in materia di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, disciplinati dalla parte IV del D. L. n. 152/2006, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli artt. 188, 189, 190, 193 del medesimo decreto legislativo.

Classificazione dei RCA di cui al presente protocollo ai fini dell'attivazione del sito di stoccaggio prevista dall'art. 7, comma 2 della L.R. 20/2013.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 della richiamata L.R. n. 20/2013, si ritiene opportuno evidenziare i principali riferimenti normativi ai fini della individuazione e dell'attivazione dei siti di stoccaggio nonché dell'approvazione dei regolamenti comunali di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo.

Classificazione dei RCA

In conformità di quanto previsto dalla direttiva 91/689/CEE, la normativa sulla classificazione dei rifiuti (Direttiva Ministeriale 9/04/2002 e D.Lgs. 152/2006) stabilisce, tra l'altro, che i *rifiuti contenenti amianto in matrice compatta*, rientrano tra quelli classificati come **pericolosi**.

In particolare, sulla base del Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.), i rifiuti generati dalle operazioni di rimozione dei MCA, di specifica tipologia (matrice compatta) e limitati quantitativi, di cui al presente protocollo, sono identificati con i seguenti codici C.E.R. :

- **17.06.05* - Materiali da costruzione contenenti amianto;**
- **15.02.02* - Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto (es. DPI e pallets)**

Smaltimento dei RCA

I RCA come sopra classificati possono essere smaltiti in discariche oppure avviati al recupero. Nello specifico la normativa prevede che detti rifiuti possono essere conferiti in :

- *Discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;*
- *Discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata :*
 - o *per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17.06.05*;*
 - o *per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento di cui alla Tabella 1 del D.M. n. 248/2004.*

Ai sensi del richiamato D.M. 248/2004, tuttavia, è consentito l'avvio dei RCA con codice CER 15.02.02* presso discariche per rifiuti non pericolosi purché essi provengano esclusivamente da bonifiche di materiali contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoida.

La Regione Campania, attesa la carenza di discariche idonee allo smaltimento di RCA in ambito regionale, con la L.R. 20/2013, ha inteso incentivare, tra l'altro, sulla base di disponibilità finanziarie appositamente destinate, le attività di competenza dei comuni in materia di raccolta e messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto inerenti l'attivazione di appositi **siti di stoccaggio**.

Stoccaggio dei RCA

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs.152/2006, con il termine di **“stoccaggio”** sono definite :

- *le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta.*

In particolare, lo **stoccaggio** identifica una fase dell'operazione di smaltimento (in tal caso definita "deposito preliminare" o di recupero ("messa in riserva") dei rifiuti, che consiste nel deposito/accumulo degli stessi prima dello smaltimento o del recupero finali.

Il *deposito preliminare D15*, in generale, è inteso come lo stoccaggio dei rifiuti di diversa tipologia e provenienza, per il successivo invio alle altre fasi di smaltimento, nello stato in cui i rifiuti sono presi in carico, senza che presso l'impianto di stoccaggio venga eseguito alcun intervento sul rifiuto e sul suo imballaggio, fatta salva comunque la possibilità di accumulo per la formazione di carichi omogenei. Pertanto, i rifiuti destinati al solo deposito preliminare D15 :

- non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione;
- possono essere destinati esclusivamente a successiva attività di smaltimento, fatte salve specifiche condizioni riportate nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Le operazioni di deposito preliminare D15 dell'allegato B parte IV del d.lgs. 152/06 costituiscono operazioni preliminari e propedeutiche allo smaltimento vero e proprio (attività da D1 a D14 allegato B). I rifiuti contenenti amianto di cui al presente protocollo, pertanto, dovranno essere inviati alle successive fasi di smaltimento (D1 – D14) senza che vi si interpongano ulteriori passaggi di mero stoccaggio, se non annessi ad impianti di smaltimento definitivo. In particolare, è vietata la movimentazione dei rifiuti contenenti amianto di cui al presente protocollo fra impianti diversi nei quali si svolgono le sole operazioni di deposito preliminare.

Autorizzazione allo stoccaggio

Gli impianti di **stoccaggio** come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 152/2006 sono soggetti ad **autorizzazione**.

Le procedure di abilitazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di stoccaggio dei rifiuti contenenti amianto sono disciplinate nel Capo IV del Titolo I della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 concernente le "Autorizzazioni ed iscrizioni", con particolare riferimento agli artt. 208, 209, 210 e 211 che definiscono le Procedure Ordinarie.

Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e segg. del D.Lgs. 152/2006 sono definite dall'Allegato 1 alla Delibera di Giunta Regionale n. 1411 del 27/07/2007 così come modificata dalla DGR n. 388 del 31/07/2012.

Compatibilità Ambientale

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 10 del 29/01/2010, è stato emanato il Regolamento n. 2/2010 ad oggetto : "**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**".

Al riguardo, l'Allegato B al citato Regolamento n. 2/2010, definisce i progetti di opere o interventi da sottoporre alle verifiche di compatibilità ambientale, con particolare riferimento alle procedure di verifica di assoggettabilità di cui 20 del D.Lgs 152/2006.

Gli "*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006*", di cui al richiamato Allegato B, lettera z) del Regolamento Regionale n. 2/2010, rientrano, pertanto, fra le opere da sottoporre a verifica di assoggettabilità a V.I.A.